BOIC86300T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004764 - 03/07/2018 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO



viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc, BAZZANO (BO) boic86300t@istruzione.it Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 44 del 2001

Il Consiglio di Istituto

- -Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- -Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- -Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
- -Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Visto l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".

viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO) e-mail: boic86300t@istruzione.it

Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

approva

il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, che costituisce parte integrante

del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad

esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di

pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro

conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40

del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli

artt. 2222 e 2230 del c.c.

Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di

specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44.

Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)

Dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione

siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Su proposta del Collegio dei docenti e/o dei referenti di progetto ed in base alla Programmazione dell'offerta

formativa, il dirigente scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in

servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e

decide il ricorso ad una collaborazione esterna, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con

le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili al suo interno;

E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività

che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

Pag. 2 a 8

viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
e-mail: boic86300t@istruzione.it Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è

ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso

pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 3 (Tipologie contrattuali)

Nel caso in cui l' istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si

avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di

lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano

Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti

estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di

lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi

professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;

contratti di collaborazione coordinata e continuativa (solo sino al 31 dicembre 2018) - cfr Circolare

Funzione Pubblica n. 1 dell'11 gennaio 2018.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi

sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) modalità di realizzazione del medesimo;

e) tipologia contrattuale;

f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del

pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte,

le relative modalità di presentazione, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della

procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Pag. 3 a 8

viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)

e-mail: boic86300t@istruzione.it Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di

ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni

appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri

generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di

settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere

colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della

collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare

nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc) afferenti la tipologia

della attività da svolgere;

Pag. 4 a 8

viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO) e-mail: boic86300t@istruzione.it Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.
- h) corsi di aggiornamento frequentati

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole

Art. 6 (Esclusioni)

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00 (cfr Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica) Per tali prestazioni

si procede con affido diretto.

Art. 7–(Stipula del contratto)

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni, nel caso in cui l'esperto individuato possieda l'abilitazione all'insegnamento o svolga l'attività in orari extrascolastico;

viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)

e-mail: boic86300t@istruzione.it Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della

prestazione;

la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bologna

l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 8 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga

dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non

imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento

dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica

assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso dovrà fare riferimento ai massimali

dei compensi agli esperti esterni deliberati dal cdi.

E' possibile derogare da tali massimali solo nel caso di esperti ai quali vengono richieste specifiche

competenze, su adeguata motivazione del Dirigente in relazione al fatto che le caratteristiche del

Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più

conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e

degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa

pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 (Ricorso alle collaborazioni plurime)

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non

presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre

scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007.

Pag. 6 a 8

viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di

appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola 2007.

Art. 10 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto

sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per

inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi

spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 (Pubblicità ed efficacia)

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma

precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del

14 marzo 2013.

Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi

collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione

dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi

dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi

compensi.

Art. 12 (Interventi di esperti a titolo gratuito)

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF

di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui

dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa

antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Pag. 7 a 8



viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO) e-mail: boic86300t@istruzione.it Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it

tel. 051835111 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

Art. 13-Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.